

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI NOVI LIGURE E IL CAF PER LA GESTIONE DELLE DOMANDE DI ASSEGNO MATERNITA' - ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE – BONUS DISAGIO FISICO (SGATE) PRESENTATA DAI CITTADINI RESIDENTI NEL COMUNE DI NOVI LIGURE.

L'anno 2021 il giorno del mese di in Novi Ligure

TRA

Il Comune di Novi Ligure, con sede in Via Paolo Giacometti n. 22 Cap 15067 C.F. e P.IVA 00160310066, telefono 0143.772253 – 0143.772278 indirizzo email aff.sociali@comune.noviligure.al.it, rappresentato dal Dirigente V Settore, in qualità di Dirigente Settore Comune di Novi Ligure, di seguito denominato Comune

E

il CAAF con sede operativa ed amministrativa sita in , nella persona del proprio legale rappresentante , nata a , C.F. , tel. , e-mail _____ munito dei relativi poteri come da statuto, di seguito denominato CAAF.

PREMESSO

- Che il Comune, in base al DM 25 maggio 2001 n. 337, deve ricevere le domande da parte dei cittadini residenti nel Comune di Novi Ligure, relative alla concessione dell'assegno di maternità e/o nuclei familiari con tre figli minori, corredate dall'Attestazione ISEE o, in mancanza di quest'ultima, deve ricevere la Dichiarazione Sostitutiva Unica, nonché la relativa documentazione a corredo prevista *ex lege* e successivamente, esperita l'istruttoria deve procedere alla trasmissione dei dati all'INPS per la successiva erogazione dell'assegno;
- Che il Comune, in base alla determina 11/2020 - DACU del 29/12/2020 emessa da Arera, deve ricevere le domande relative al bonus per disagio fisico, corredate dall'Attestazione ISEE e dalla relativa documentazione, e successivamente procedere al caricamento dei dati sul portale SGATE ai fini dell'espletamento dei controlli di legge da parte dei soggetti distributori delle forniture;
- gli articoli 65 e 66 della L. 448/98, e successive modifiche e integrazioni, nonché l'articolo 74 del D. Lgs 151/2001, prevedono la concessione di un assegno per il nucleo familiare e di un assegno di maternità da richiedere al Comune di residenza;
- il DPCM 21 dicembre 2000 n. 452, e successive modificazioni, ha approvato il regolamento recante disposizioni in materia di assegni di maternità e per il nucleo familiare in attuazione dell'art. 65 e 66 della L. 448/98 e dell'art. 74 del D.Lgs. 151/2001;
- i Comuni, a norma dell'art. 18 del D.P.C.M. n.452 del 21/12/2000, in qualità di enti erogatori, assicurano, attraverso i propri uffici per le relazioni con il pubblico, l'assistenza necessaria ai richiedenti per la corretta compilazione delle domande, svolgono il servizio di ricevimento, e a seguito di analisi e istruttoria, vagliano le domande e stabiliscono gli ammessi al beneficio economico sulla base dei requisiti posseduti al momento della presentazione della domanda, inviando per via telematica l'elenco dei beneficiari all'INPS, che provvede all'erogazione del beneficio;
- in base alle disposizioni stabilite da INPS sull'applicativo informatico di caricamento, i comuni possono delegare i centri di assistenza fiscale appositamente convenzionati con i comuni per svolgere l'attività prevista dall'art. 18 del D.P.C.M: n.452 del 21/12/2000;
- il Decreto del Ministero delle Finanze n. 164 del 31 maggio 1999 e il Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241 definiscono i soggetti abilitati alla costituzione dei centri di assistenza fiscale;

- tali soggetti sono gli unici abilitati da INPS, in base alla convenzione vigente a seguito dell'emanazione del DPCM 159/2013, al rilascio delle DSU ISEE;
- tali soggetti sono riportati altresì sul portale web di INPS nell'elenco dei soggetti ai quali è possibile delegare, tramite convenzione, i servizi di caricamento sul portale informatico delle pratiche relative alle prestazioni sociali erogate da INPS;
- Che il Comune, intende affidare a terzi tali servizi sulla base di apposita convenzione;
- Che il C.A.F. _____, compreso nell'elenco INPS sopra citato, è dotato delle necessarie competenze tecniche e possiede strumenti tecnologici avanzati per lo svolgimento di tale servizio;
- Che il Comune, nell'ambito dell'erogazione dei servizi sociali agevolati di propria competenza, per i quali i richiedenti devono presentare apposita domanda corredata dall'Attestazione ISEE, intende affidare a terzi anche il servizio di rilascio di tale documentazione;
- che l'INPS per l'alimentazione del sistema informativo ISEE può stipulare apposite convenzioni con i soggetti di cui all'art.3, co. 3, lett.d) del Dpr 22 luglio 1998, n. 322 (CAAF), ai soli fini della trasmissione delle DSU e per l'eventuale assistenza nella compilazione;
- Che il _____ in base al D.lgs 9 luglio 1997 n. 241, modificato dal D.lgs 28 dicembre 1998 n. 490, è stato autorizzato dal Ministero delle Finanze a svolgere l'attività di assistenza fiscale ed è iscritto all'Albo dei Centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti al n. _____;
- Che, in base all'art. 11 del DM 31 maggio 1999 n. 164, per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale il CAAF può avvalersi di una società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito i CAAF o, dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito i CAAF;

VISTO

- Che il Dpcm del 5/12/2013 n.159 ha definito i criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate ovvero servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche;
- Che ai sensi dell'art. 2, co.1 del Dpcm del 5/12/2013 n.159, ciascun ente erogatore di prestazioni sociali agevolate per la raccolta delle informazioni sulla situazione economica del nucleo familiare del richiedente deve utilizzare la dichiarazione sostitutiva unica, di validità annuale e per la eventuale definizione di condizioni agevolate di accesso ai servizi, l'indicatore della situazione economica equivalente calcolato dall'INPS, ai sensi del decreto sopra citato;
- Che ai sensi dell'articolo 10, co.6 del Dpcm del 5/12/2013 n.159, la dichiarazione sostitutiva unica va presentata ai comuni o ai centri di assistenza fiscale di cui all'art.32 del Dlgs 9 luglio 1997 n. 241, o direttamente all'amministrazione pubblica in qualità di ente erogatore al quale è richiesta la prima prestazione o alla sede dell'Inps competente per territorio;
- Che l'INPS, ai sensi dell'art.11, co.4 del Dpcm del 5/12/2013 n.159 determina l'Indicatore di Situazione Economica Equivalente, rilasciando al dichiarante l'Attestazione ISEE, il contenuto della DSU, nonché gli elementi informativi necessari al calcolo acquisiti dagli archivi amministrativi;
- Che ai sensi all'art. 10 co.6 del Dpcm del 5/12/2013 n. 159 e dell'art. 2 co.2 del Decreto Interministeriale del 7/11/2014, il CAAF potrà consegnare al solo dichiarante l'Attestazione ISEE - ordinario o specifico - unicamente in caso di conferimento di specifico mandato;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Servizio Domande Assegno Maternità/ Nucleo Familiare ex artt. 65 e 66 L. 448/1998 e s.m.i.

Il CAAF si impegna ad effettuare i seguenti servizi:

- accoglienza, informazione ed assistenza ai cittadini ai fini della compilazione delle domande di assegno di maternità o assegno al nucleo fornendo loro tutte le informazioni necessarie;

- assistenza alla compilazione e la stampa del modello di richiesta dell'assegno di maternità e nucleo ai richiedenti in possesso della dichiarazione sostitutiva unica in corso di validità e ove quest'ultima non fosse in possesso del richiedente, la compilazione e la trasmissione della dichiarazione sostitutiva unica all'INPS rilasciando al soggetto regolare ricevuta di presentazione;
- protocollazione delle istanze e rilascio delle relative ricevute attestanti l'avvenuta presentazione della domanda da parte del cittadino;
- valutare se il richiedente, sulla base dei requisiti posseduti e valutabili ed in base alla documentazione prodotta, ha diritto alla prestazione richiesta e determinare gli importi degli assegni erogabili sulla base dell'applicativo presente sul portale INPS denominato "*calcola diritto*";
- la trasmissione, entro il termine di 7 giorni decorrenti dalla data di presentazione della domanda da parte del cittadino al Caf, in relazione gli assegni di maternità e per il nucleo per l'adozione del provvedimento di propria competenza in ordine alla concessione o al diniego dell'assegno;
- la trasmissione telematica all'INPS, sulla base delle specifiche tecniche fornite dallo stesso Istituto, delle domande alle quali il Comune concede l'assegno, entro i dieci giorni successivi alla data della relativa comunicazione al CAF di ammissione delle domande;
- in caso di prestazioni già inserite sul portale INPS ma poi risultate in tutto od in parte indebite, trasmettere al Comune l'elenco di tali prestazioni, in analogia a quelle respinte, affinché si provveda a informare INPS per la successiva azione di recupero, come previsto dall'articolo 18 del DPCM 452/2000;

La domanda dovrà risultare formalmente corretta e completa di tutta la documentazione richiesta così come riportata sul modulo di domanda predisposto dal Comune. A tal fine, in applicazione della normativa vigente in materia di procedimento amministrativo (L. 241/1990), Il CAAF potrà richiedere al cittadino che abbia presentato un'istanza incompleta, la necessaria integrazione documentale. Il CAAF garantisce in ogni momento l'accesso da parte del Comune ai propri archivi per l'espletamento del servizio nel rispetto di quanto previsto all'art. 12 co.3 del Dpcm del 5/12/2013 n.159.

Inoltre si impegna a comunicare al Comune l'elenco delle sedi CAAF/Società convenzionate presenti sul territorio, gli orari di apertura degli sportelli al pubblico nonché i recapiti telefonici e di posta elettronica del personale referente.

Art. 2 - Servizio bonus per disagio fisico.

Il CAAF si impegna a ricevere mediante l'utilizzo di apposita modulistica all'uopo predisposta e scaricabile dal sito istituzionale www.sgate.anci.it, le istanze di ammissione al bonus sociale per disagio fisico da parte dei cittadini e, previa protocollazione delle istanze e rilascio delle relative ricevute attestanti l'avvenuta presentazione della domanda da parte del cittadino, provvede a:

- gestire i flussi informativi verso l'Ente di Distribuzione caricando su SGATE le istanze entro i dieci giorni successivi la data di presentazione delle stesse;
- fornire agli utenti le informazioni richieste;
- espletare le pratiche di reclamo o rettifica riguardanti l'esito delle istanze ed inoltrarli tempestivamente agli enti competenti;

Il CAAF si impegna altresì a trasmettere al Comune, entro il 15 gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione delle domande, l'elenco dei cittadini residenti per i quali sono state compilate le stesse, allegandolo alla fattura emessa per i servizi resi.

Art. 3 – Controlli.

Qualora verifiche documentassero che il cittadino richiedente ha presentato a diversi Centri di Assistenza Fiscale una identica dichiarazione o richiesta di prestazione, il Comune riconoscerà valida la pratica al C.A.F. che ha eseguito prima la raccolta di dichiarazione e certificazione.

Art. 4 - Impegni del Comune

Il Comune si impegna a:

- diffondere una puntuale informazione ai cittadini circa i servizi gratuiti oggetto della presente convenzione;
- informare l'utenza relativamente agli sportelli del CAAF e delle Società di Servizi disponibili ad effettuare il servizio, le sedi e gli orari di apertura concordati;
- attivare la delega Inps per consentire al CAAF la trasmissione delle domande;
- comunicare al CAAF l'indirizzo e-mail, il numero telefonico dell'ufficio comunale competente al quale inviare le domande assegni di maternità e per il nucleo per l'autorizzazione alla concessione degli stessi da parte del Dirigente-responsabile;

Art. 5 - Copertura assicurativa.

Il CAAF deposita copia di polizza assicurativa che garantisce, per l'intera durata della presente Convenzione, adeguata copertura per gli eventuali danni di cui si fa carico, provocati da errori materiali e inadempienze commessi dai propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto di questa convenzione. Il CAAF si obbliga a comunicare al Comune eventuali variazioni in merito.

Il CAAF dichiara di manlevare il Comune di Novi Ligure rispetto a qualsiasi danno provocato da errori materiali o inadempienze commessi da propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto della convenzione.

Il CAAF non risponde di eventuali danni o disservizi provocati da errori o inadempienze commesse dal richiedente.

Art. 6 - Trattamento dei dati.

Il CAAF dovrà mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato, documento o informazione di cui venga a conoscenza in adempimento dell'attività convenzionata.

Il CAAF è responsabile del trattamento dei dati personali, che sono conferiti dal richiedente, della perfetta tenuta e custodia della documentazione ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679. A tal fine il CAAF, per ogni prestazione erogata, consegna al cittadino la relativa informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa in materia.

I dati acquisiti ai fini dell'espletamento delle pratiche amministrative sopra descritte sono conservati dal CAAF, in formato cartaceo o elettronico, per 5 anni dalla data di espletamento delle medesime, al fine di consentire le eventuali verifiche.

Gli incaricati dello svolgimento del servizio stabilito dalla presente convenzione sono autorizzati a trattare i sopra citati dati personali di cui vengono a conoscenza o che siano oggetto delle prestazioni con le modalità, le precauzioni e nei limiti stabiliti dalla legge.

Le parti, per quanto di rispettiva competenza, si uniformano alle disposizioni contenute rispettivamente nel D.Lgs. 196/2003 s.m.i., D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, e nel R.G.D.P. 2016/679, in particolare per quanto concerne gli standard stabiliti in materia di sicurezza dei dati e di responsabilità nei confronti degli interessati.

Il Comune, con apposita nomina contestualmente sottoscritta, designa il CAF responsabile del trattamento dei dati che acquisirà in ragione dello svolgimento dei servizi oggetto della presente convenzione.

IL CAF dichiara che il Responsabile e gli incaricati del trattamento dei dati personali e sensibili conferiti e/o acquisiti per l'espletamento del servizio sono indicati nell'elenco allegato depositato all'atto della sottoscrizione della presente Convenzione e si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei nominativi indicati nell'elenco.

Ai sensi delle vigenti prescrizioni in materia di trattamento dei dati personali, non è in alcun modo delegabile la qualità di Responsabile, e tutte le eventuali società o enti interamente o parzialmente

affidatarie del servizio indicato dovranno essere incaricate direttamente ed esclusivamente dal Comune di Novi Ligure, unico titolare del trattamento dei dati personali in materia anagrafica.

Il CAF si impegna a garantire per lo svolgimento dei servizi la riservatezza e la tutela dei dati personali degli utenti, nel rispetto delle disposizioni previste dal R.G.D.P. 2016/679 e dal D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i. "Codice in materia di protezione dei dati personali". I dati conferiti dal Comune classificati come personali e sensibili, ai sensi del suddetto decreto, riguarderanno unicamente le informazioni necessarie allo svolgimento dei servizi oggetto della presente convenzione.

Il CAF dovrà mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato, documento o informazione di cui venga a conoscenza in adempimento dell'attività convenzionata.

I dati comunicati e/o acquisiti dovranno essere restituiti integralmente al Comune alla scadenza della convenzione.

Art. 7 – Compensi

I servizi oggetto della presente convenzione vengono resi dal CAAF al Comune a titolo oneroso.

Il compenso per ogni domanda di assegno di maternità e/o nucleo è di:

- € 4,91 più IVA, per ogni pratica inviata telematicamente a INPS; con adeguamento ISTAT annuale;
- € 3,85 più IVA, per ogni pratica presentata dal richiedente e trattata dal centro di assistenza fi- scale anche se valutata non ammissibile in base ai requisiti posseduti;
-

Il compenso per ogni domanda di ammissione o reclamo al bonus energetico per disagio fisico è di:

- € 3,85 più IVA, con adeguamento ISTAT annuale.
- € 1,94 più IVA, per ogni pratica inserita e rigettata dal sistema SGATE;

Il compenso sarà altresì riconosciuto in caso di nuova domanda a fronte di errori o inadempienze commesse dal richiedente.

Il compenso sarà corrisposto, previa emissione di fattura, a cadenza semestrale (giugno e gennaio).

Il Comune si impegna a comunicare al CAAF, tramite posta elettronica, tutti i dati indispensabili alla corretta Fatturazione Elettronica entro due mesi dalla stipula della presente convenzione.

Il pagamento della fattura, previa verifica della correttezza contributiva (DURC con esito regolare), avverrà entro 60 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della fattura elettronica.

Tali fatture devono contenere:

- 1) l'indicazione della partita iva del Comune di Novi Ligure;
- 2) la numerazione progressiva;
- 3) il numero d'ordine;
- 4) i codici identificativi (IPA) comunicato dal Comune;
- 5) gli estremi identificativi del contratto – dati della convenzione;
- 6) la data di emissione,
- 7) il titolo di esenzione da IVA e/o imposta di bollo;
- 8) la dicitura "scissione dei pagamenti art 17-ter del DPR 633/1972", laddove prevista;

Il comune rigetterà le fatture elettroniche pervenute qualora non contengano tutti i dati obbligatori, sopra indicati, nonché in caso di irregolarità di svolgimento delle prestazioni a carico del CAAF.

Il Comune, in caso di irregolarità del DURC, procederà nei modi ed ai sensi di quanto disposto dalla normativa.

Le persone titolari o delegate a operare sul conto bancario del CAAF sono: - Sig.ra/Sig.

_____ nata/o a _____ il _____ Codice
Fiscale _____;

Il CAF si impegna a comunicare, entro sette giorni, al Comune eventuali modifiche degli estremi indicati e si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i..

Art. 8 - Obblighi del CAF in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Il CAAF è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dell'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Qualora il CAAF non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'affidamento, la presente convenzione si risolve ai sensi dell'art. 13 comma 5.

L'Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento al CAAF e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 9- Controlli ed Inadempienze.

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare mediante propri operatori controlli e accertamenti sulla corretta prestazione del servizio e sulla congruità delle attività rese rispetto alla presente convenzione.

A tale scopo il CAF deve garantire l'accesso alle informazioni ed alle modalità operative adottate.

Qualora il Comune, su reclamo da parte dei richiedenti o d'ufficio, rilevi inadempienze rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio, che possano essere imputate al CAAF, invia una formale contestazione per iscritto, rispetto alla quale il CAF avrà la facoltà di presentare le proprie contro-deduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla data del ricevimento della contestazione stessa. Qualora entro i dieci giorni dalla data di ricevimento della contestazione il CAF non fornisca alcuna motivata giustificazione scritta, ovvero qualora le stesse non fossero ritenute accoglibili, il Comune valuterà l'applicazione di una penale graduata tra un minimo di € 15,00 ed un massimo di € 1.000,00 in base ad indicatori di gravità che verranno fissati in relazione al caso specifico e comunicati in sede di contestazione.

Il provvedimento applicativo della penale sarà assunto dal Comune e verrà comunicato al CAF.

L'importo relativo all'applicazione della penale, esattamente quantificato nel provvedimento irrogativo della stessa penalità, verrà detratto dalla successiva tranche di pagamento o versata sul conto corrente del Comune di Novi Ligure.

In ogni caso qualora il CAF ometta di eseguire, anche solo in parte, le prestazioni dei servizi oggetto della presente convenzione con le modalità e i termini previsti e pattuiti, l'Amministrazione potrà ordinare ad altro CAF l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dal CAF inadempiente con conseguente addebito a carico di quest'ultimo di eventuali costi e/o danni cagionati al Comune, e fatta salva l'applicazione della penale su descritta.

Art. 10 – Gratuità del servizio reso ai cittadini.

Il CAAF si obbliga a non chiedere corrispettivi all'utenza per l'assistenza relativa ai servizi oggetto della presente convenzione.

Art. 11 – Codice di Comportamento

IL CAF è tenuto, per quanto applicabile, all'osservanza del Codice generale di comportamento, approvato con D.P.R. n. 62 del 16/04/2013 e di quello approvato dal Comune di Novi Ligure con deliberazione di Giunta comunale n. 15 del 30/01/2014. La violazione degli obblighi ivi previsti comporta, in applicazione dell'art. 2- comma 3 del Codice di Comportamento generale, l'immediata

revoca dell'affidamento e l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni causati all'Ente da quantificarsi in relazione all'eventuale fattispecie concreta insorta;

Art. 12 – Durata.

La presente convenzione avrà durata quinquennale e decorrerà da _____ e scadrà il _____ decadrà automaticamente in caso di revoca, rescissione o cessazione da entrambe le parti - per qualsiasi motivo o causa - previa comunicazione scritta (esclusivamente a mezzo Pec o Raccomandata a/r) con preavviso di almeno 6 mesi.

Art. 13 – Cause di risoluzione.

In caso di inadempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione, il Comune invierà all'affidatario, per iscritto, apposita diffida ad adempiere assegnando un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni.

Ove, decorso il termine l'inadempimento persista, la convenzione si intende risolta di diritto, ai sensi dell'art. 1454, comma 3, del codice civile. Qualora le irregolarità nelle prestazioni che abbiano dato luogo all'applicazione delle penali di cui all'art. 14 della presente convenzione dovessero ripetersi per più di tre volte, il Comune si riserva la facoltà di dichiarare la risoluzione della convenzione ai sensi dell'art. 1456, secondo comma, del codice civile (clausola risolutiva espressa).

In particolare, nei suddetti casi di risoluzione, l'affidatario avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite secondo quanto stabilito nella convenzione.

La convenzione si intende inoltre risolta in caso di cessazione dell'attività della sede sita in Novi Ligure, cessazione di cui deve essere data immediata comunicazione scritta al Comune di Novi Ligure.

La convenzione è risolta di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. (Clausola risolutiva espressa) qualora le transazioni di cui alla presente convenzione non vengano eseguite avvalendosi di Istituti bancari o della Società Poste Italiane s.p.a., o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9 bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010.

Nelle ipotesi di cui ai paragrafi precedenti la convenzione sarà risolta di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Art. 14 – Disposizioni di legge sopravvenute.

Ai fini della presente convenzione, in caso di disposizioni normative sopravvenute, che introducano nuove o diverse misure di sostegno al reddito che eventualmente modifichino quelle già esistenti, il CAAF, previ accordi scritti con il Comune, potrà svolgere per conto di quest'ultimo anche le nuove prestazioni introdotte dalla legge.

Art. 15 – Controversie e foro competente.

Ogni eventuale controversia tra CAF e l'Amministrazione Comunale, che non sia possibile definire in via amministrativa, sarà di esclusiva competenza del Foro di Alessandria con esclusione di ricorso al collegio arbitrale.

Art. 16 – Registrazione.

La presente scrittura sarà sottoposta a registrazione solo in caso d'uso, e tutte le spese ad essa relative sono a totale carico del C.A.F. sopra generalizzato, senza il diritto di rivalsa sul Comune.

Art. 17 – Rinvio norme di legge.

Per quanto non previsto o disciplinato dal presente contratto, si fa riferimento alle norme del Codice Civile in materia contrattuale e alla legislazione vigente in materia.

Letto, approvato e sottoscritto.

Luogo, Novi Ligure (AL) _____

Rappresentante del Comune:

Rappresentante del CAAF:

Dirigente V Settore
